

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 49/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 9 giugno 2003,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Verusio Dr. Francesco, Fontana Avv. Giuseppe, Scalingi Avv. Federico- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – APPELLO DELLA A.C. BAGNOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI TORNEO PROVINCIALE GIOVANISSIMI FASCIA B BAGNOLESE/PUTEOLANA 1909 DEL 19.1.2003** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 30 del 6.3.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali l'appello come sopra proposto dalla A.C. Bagnolese di Bagnoli (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**2 - APPELLO DEL F.C. BIANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.2.2005 INFLITTA AL CALCIATORE FERRARO PIETRO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 88 del 24.3.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. l'appello come sopra proposto dalla F.C. Bianco di Bianco ( Reggio Calabria) e dispone incamerarsi tassa versata.

**3 – APPELLO DEL SIG. CONTI GLADIS AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 6.9.2003** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 comma 7 d/dl C.G.S. l'appello come sopra proposto dal sig Conti Gladis e dispone incamerarsi la tassa versata.

**4 – APPELLO DEL SIG. VATTERONI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 6.2.2008 CON RICHIESTA DI PRECLUSIONE**  
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. l'appello come sopra proposto dal Sig. Vatteroni Carlo e dispone incamerarsi tassa versata.

**5 – APPELLO DELLA U.S. TAURISANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2003/2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 42 del 22.5.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla U.S. Taurisano di Taurisano (Lecce) e dispone incamerarsi tassa versata.

-----

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Giubilaro Dr. Aldo, Zoppellari Avv. Mario- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**6 – APPELLO DEL JUVENTUS CLUB ANDROMEDA AVVERSO LA DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)

**7 – APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA LND AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DAL JUVENTUS CLUB ANDROMEDA TOLVE IN ORDINE A SANZIONI DIVERSE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Juventus Club Andromeda di Tolve (Potenza) e dal Presidente della L.N.D., li accoglie e annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione

Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito. Si ordina la restituzione della tassa versata dal Juventus Club Andromeda.

**8 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA LND AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. BAR LA NOTTE PIGNOLA IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.12.2004 INFLITTA AL SIG. VIZZO SAVERIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)

La C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D. e annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.

**9 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA LND AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. A.Z. PICERNO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005 INFLITTA AL CALCIATORE NARDELLO JORDANO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003)

La C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D. e annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.

**10 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA LND AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALL'U.S. IRSINESE ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003)

La C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D. e annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.

-----

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, , Giubilarlo Dr. Aldo, Sperandio Dr. Sandro, Zoppellari Avv Mario,-Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**11 – APPELLO DEL G.S. PIANO PIZZERIA LUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANO PIZZERIA LUCIA/LIPORTESE DEL 5.4.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 92 dell'8.5.2003)

La C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal G.S. Piano Pizzeria Lucia di Piano di Sorrento (Napoli) e annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata . Ordina restituirsi la tassa versata.

**12 – APPELLO DELLA POL. GIAMPAOLI AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 E L'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL SIG. BUGARI MASSIMO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 422 del 9.5.2003 )

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Giampaoli di Ancona e dispone incamerarsi la tassa versata.

**13 – APPELLO DELL' U.S. TORTORICI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NISSA/TORTORICI DEL 23.3.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 53 del 15.5.2003)

La C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dall' U.S. Tortorici di Tortorici (Messina) e annulla l'impugnata delibera, infliggendo al F.C. Nissa la punizione sportiva della perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

**14 – APPELLO DEL PGS DON BOSCO ARDOR SALES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PGS ARDOR SALES/GRAVINA DEL 9.2.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 53 del 15.5.2003).

La C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal PGS Don Bosco Ardor Sales di Catania e annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per l'esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

**15 – APPELLO DELL' U.S. EMPEDOCLINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT EMPEDOCLINA/ACATE DEL 10.5.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 22.5.2003).

La C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dall' U.S. Empedoclina di Porto Empedocle (Agrigento) e annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

**16 – APPELLO DELL' A.S. TOSCANA SPORT AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ DELLA GARA FIRENZE OVEST/TOSCANA SPORT DEL 4.4.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 45 del 22.5.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Toscana Sport di Scandicci (Firenze) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**17 – APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF MATERA/MANDURIA DELL'1.3.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 183 del 6.6.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 lett. d C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **ORDINANZE**

**18 – APPELLO DEL SIG. LECHTHALER SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S.-** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 49 dell'1.5.2003)

La C.A.F. rinvia l'appello del sig. Lechthaler Sergio alla riunione del 19 .6.2003.

-----

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 10 giugno 2003**

IL SEGRETARIO  
avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro